



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 41, 27/1, lett. s), (spear tackle), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di 3 (tre) settimane (dal 27/2/2022 al 19/3/2022 compresi) al giocatore Sig. Alessandro Mordacci;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 7 marzo 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali